

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi, sotto l'aspetto contributivo, nel 1994 è stata influenzata essenzialmente dalla lievitazione dei monti retributivi.

Sul versante delle prestazioni la Gestione è stata interessata da diversi provvedimenti legislativi, alcuni emanati in anni trascorsi, già illustrati in precedenti documenti contabili, altri emanati nel corso dell'anno 1994.

In particolare si rammentano quelli di seguito indicati.

Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" è stata varata la riforma del sistema pensionistico.

Il provvedimento, a norma dell'articolo 18 del decreto stesso, è entrato in vigore dal 1° gennaio 1993, salvo quanto diversamente previsto dai singoli articoli.

L'articolo 9 del decreto n.503, riguardante trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.357, prevede che anche nei confronti degli iscritti alla Gestione istituita con tale decreto legislativo trovino applicazione le disposizioni di cui al titolo I, concernenti il regime dell'assicurazione generale obbligatoria, e le disposizioni a carattere generale di cui al titolo III, riguardanti la disciplina del cumulo tra le pensioni e redditi da lavoro e la perequazione automatica delle pensioni.

In riferimento a quest'ultima voce dal 1° novembre 1994 è stato attribuito alle pensioni l'aumento a titolo di perequazione automatica a norma dell'articolo 11, comma 1, del precitato decreto legislativo n.503. La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione in parola determinata in via previsionale in 3,5 punti percentuali con decreto ministeriale 20 novembre 1993, è stata accertata nel 4 per cento con decreto ministeriale 20 novembre 1994.

Con la legge 24 dicembre 1993, n.537, "Interventi correttivi di finanza pubblica", sono state introdotte, tra l'altro, disposizioni che hanno in parte modificato alcune norme contenute nel citato decreto legislativo n.503/1992.

L'articolo 11 della citata legge n.537 contiene numerose disposizioni in materia pensionistica.

In particolare, al comma 5, di tale articolo sono previsti aumenti dal 1° gennaio 1994 per le pensioni di importo compreso entro determinati limiti.

Il comma 8 del citato articolo 11 modifica la disciplina della decorrenza delle pensioni di anzianità contenuta nell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1992, n.438, stabilendo che i termini del 1° maggio e del 1° novembre ivi previsti sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo fatta esclusione per i casi individuati dallo stesso comma.

Il comma 9 del medesimo articolo detta una nuova disciplina in materia di diritto alla pensione di anzianità, in sostituzione di quella contenuta nel comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Per effetto di tale modifica le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni previste dalla stessa disposizione, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il comma 10 modifica la disciplina transitoria del diritto a pensione di anzianità e del cumulo delle pensioni dirette con i redditi da lavoro, in sostituzione di quella contenuta nel comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo n.503/1992. Per effetto di tale modifica ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole.

Per quanto si tratti di norma scarsamente incidente nell'ambito della Gestione, l'articolo 11 al comma 38 detta una disciplina transitoria per l'integrazione al minimo delle pensioni diverse dagli assegni di invalidità che modifica, per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1994, quella stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.

Si segnala, infine, il decreto legge 26 novembre 1994, n.654, che ha reiterato, con modificazioni, il decreto legge 28 settembre 1994, n.553, concernente la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto n. 654, a decorrere dal 28 settembre 1994 e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali, privato e pubblico, e in ogni caso fino al 1° febbraio 1995, non deve farsi luogo al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,

delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, della gestione speciale istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n.357, in favore dei dipendenti degli enti creditizi pubblici già iscritti a forme di previdenza esclusive o esonerative dell'A.G.O., dei Fondi speciali di previdenza sostitutivi e integrativi dell'A.G.O. gestiti dall'Istituto.

L'articolo 1, comma 4, del decreto n.654, prevede tra l'altro che le disposizioni concernenti il blocco dei pensionamenti anticipati non si applicano ai pensionamenti per invalidità e inabilità ed ai lavoratori privi della vista.

PAGINA BIANCA

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE DA DESTINARE ALLE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, emanato in attuazione dell'art. 1 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, ha dettato norme in ordine all'attribuzione, a partire dal 1° gennaio 1993 alle Regioni e Province autonome, dei contributi ordinari riscossi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

L'art. 11 del citato decreto ha disposto, infatti, nuove modalità per il versamento all'Istituto dei predetti contributi da parte delle aziende, da effettuare tenendo conto del domicilio fiscale del lavoratore al 1° gennaio di ciascun anno e di rendicontazione particolareggiata alle predette Regioni e Province autonome a carico dell'INPS.

Per la rilevazione contabile degli adempimenti conseguenti alla nuova normativa è stata istituita apposita gestione denominata "Gestione per la riscossione dei contributi del Servizio Sanitario Nazionale da destinare alle Regioni e Province autonome".

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati di preventivo aggiornato 1994.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in miliardi di lire)

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	1993	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1994
ENTRATE				
- Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	23.864	28.191	27.516	27.778
- Quote di partecipazione degli iscritti	745	528	559	736
- Entrate non classificabili in altre voci ...	209	52	26	28
- Trasferimenti da parte delle Regioni	—	8	7	7
- Trasferimenti dalla Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	86	86	86	86
- Variazioni patrimoniali straordinarie	122	—	—	90
TOTALE	25.026	28.865	28.194	28.725
USCITE				
- Trasferimenti passivi	23.890	28.426	27.775	28.299
- Poste correttive e compensative delle entrate	697	98	87	32
- Uscite non classificabili in altre voci	1	1	—	1
- Oneri tributari	—	—	—	(...)
- Spese di amministrazione	316	340	332	303
- Variazioni patrimoniali straordinarie ...	122	—	—	90
TOTALE	25.026	28.865	28.194	28.725

CONTO ECONOMICO

Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti - Ammontano a 27.778 miliardi e si riferiscono per:

- 27.737 mld. ai contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, dato inferiore di 225 mld. rispetto alle valutazioni di preventivo aggiornato attribuibile in via prevalente al calo generalizzato dell'occupazione e ad una minore crescita delle retribuzioni rispetto a quella ipotizzata.

- 41 mld. ai contributi a carico dei lavoratori autonomi. Per quanto riguarda i contributi degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché dei liberi professionisti, gli stessi in base a quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 413/1991, a partire dall'anno 1993 vengono riscossi direttamente dal Ministero delle Finanze con il modello 740 e gli importi iscritti nel presente bilancio derivano prevalentemente da pratiche di condono.

Quote di partecipazione degli iscritti - Pari a 736 mld., riguardano per:

- 577 mld. il contributo a carico dei pensionati sui trattamenti pensionistici superiori a 18 milioni annui, erogati dall'Istituto o da altri Enti previdenziali, nella misura dello 0,90% fino a 40 milioni e dello 0,40% sulla fascia compresa tra 40 e 150 milioni;

- 58 mld. i contributi a carico dei cittadini non mutuat;

- 12 mld. i contributi dei lavoratori italiani frontalieri e stagionali occupati in Svizzera;

- 89 mld. i contributi a carico dei dipendenti e pensionati su redditi diversi da lavoro e pensione.

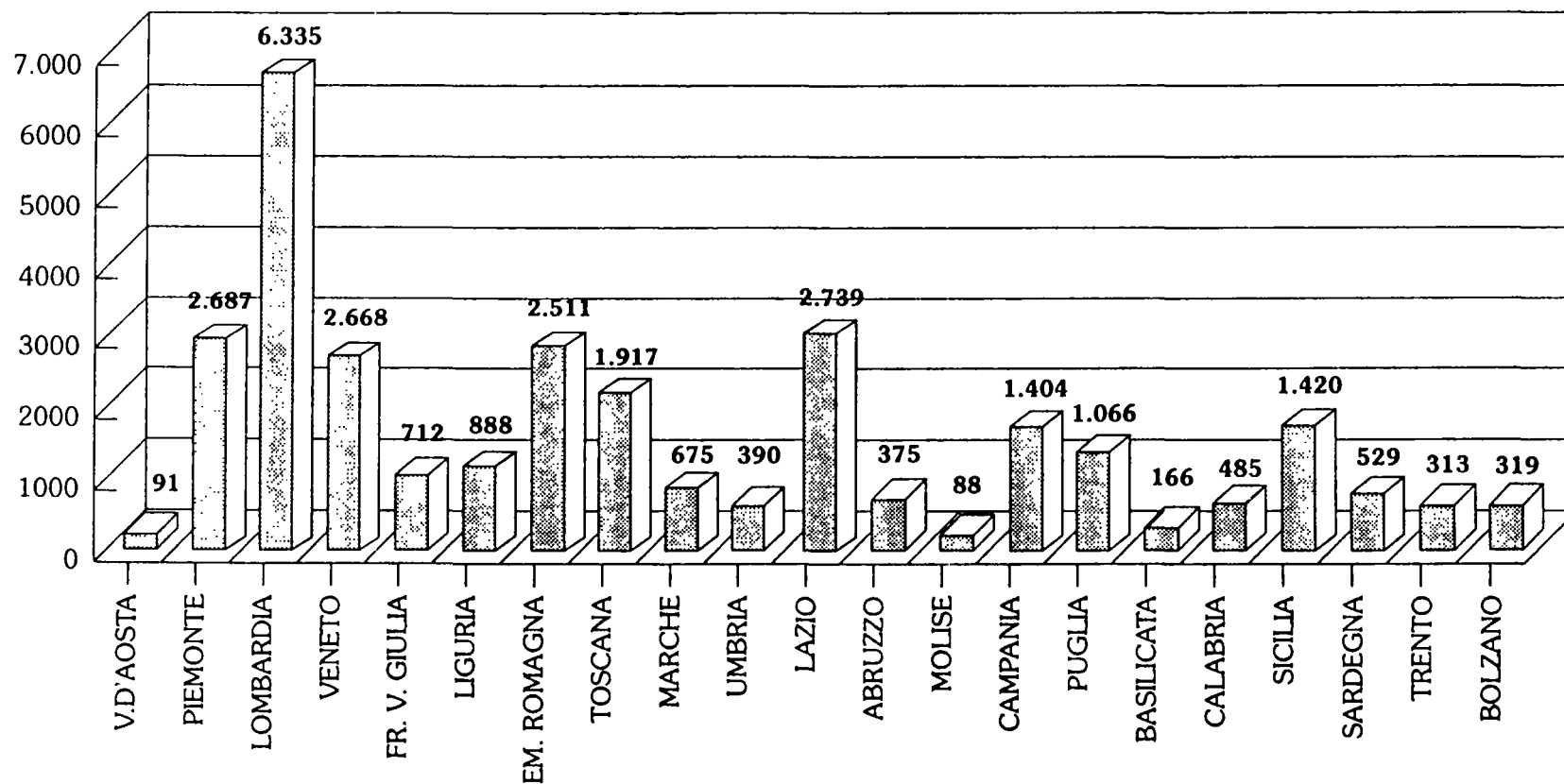
I contributi dei cittadini non mutuat e dei dipendenti e pensionati su redditi diversi da lavoro e pensione derivano prevalentemente da pratiche di condono, in quanto dal 1993 la riscossione del contributo viene effettuata dal Ministero delle Finanze con il modello 740 ad eccezione di quella effettuata a seguito dell'assistenza fiscale che continua ad essere espletata dall'Istituto.

Entrate non classificabili in altre voci - Iscritte per complessive 28 mld., si riferiscono principalmente alle somme aggiuntive (sanzioni civili, amministrative, multe e ammende) dovute per il ritardato o omesso versamento parziale o totale dei contributi (24 mld.) e a entrate varie (2 mld.).

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DISTRIBUZIONE PER REGIONE E PER PROVINCIA AUTONOMA DI DESTINAZIONE

(in miliardi)



Trasferimenti dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - L'importo di 86 mld. riguarda il reintegro del mancato gettito conseguente all'esenzione dalla retribuzione imponibile, ai fini contributivi, degli emolumenti per carichi di famiglia disposta dalla legge 876/1986 (14 mld.), la riduzione del minimale contributivo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 (72 mld.) ed, infine, la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani occupati nei territori delle Regioni a statuto speciale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 845/1978 (0,1 mld.).

Variazioni patrimoniali straordinarie - Iscritte per 90 mld., figurano per pari importo tra le entrate e le uscite della Gestione, ed attengono:

-per 11 mld. il riaccertamento di residui attivi per contributi e per somme aggiuntive resosi necessario a seguito della disaggregazione per Regione e provincia autonoma dei residui per contributi di malattia e per le relative somme aggiuntive accertati tramite lo SCAU per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. I crediti in parola fino all'anno 1992 sono stati esposti in bilancio in unico dato a livello nazionale che è risultato essere un dato netto derivante dalla somma algebrica di distinte situazioni di credito e di debito di diverse regioni.

-per 79 mld. l'eliminazione di residui passivi non più dovuti in conseguenza della eliminazione di crediti contributivi inesigibili e l'eliminazione di residui passivi per rimborsi.

Trasferimenti passivi - Ammontano a 28.299 mld. e rappresentano il differenziale netto tra le entrate e le uscite dell'anno da trasferire alle Regioni e Province autonome per il finanziamento delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Poste correttive e compensative delle entrate - Pari a 32 mld., attengono interamente ai rimborsi di contributi. In particolare l'importo si riferisce, prevalentemente, a somme da rimborsare da parte dello SCAU per gli anni dal 1986 al 1989 conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n.431/1987 in favore dei coltivatori diretti, coloni mezzadri.

Spese di amministrazione - Sono state iscritte per 303 mld. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto da attribuire alla Gestione per lo svolgimento dei relativi compiti in base ai criteri previsti dal nuovo Regolamento di contabilità che stabilisce che le spese generali di amministrazione rilevate dall'Istituto nel loro complesso, vengono ripartite fra le gestioni in base ai costi effettivamente sostenuti per ciascuna di esse.

Nella tabella che segue si riportano i dati delle spese di amministrazione dell'anno, suddivisi per grandi aggregati.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1993	CONSUNTIVO 1994
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette)	152.498	196.316
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:		
- Banche	349	413
- SCAU	73.412	62.910
Altri Enti	2.767	4.972
SPESE LEGALI (dirette)	—	3.777
ALTRE SPESE (dirette e indirette)	92.703	68.441
TOTALE	321.729	336.829
meno RECUPERI	3.388	5.093
meno RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI	2.423	28.863
TOTALE NETTO	315.918	302.873

STATO PATRIMONIALE

Nel prospetto che segue sono evidenziate, sinteticamente, le componenti patrimoniali della Gestione, risultanti all'inizio e alla fine dell'esercizio 1994.

(in miliardi di lire)

	STATO PATRIMONIALE		Variazioni
	al 1° gennaio	al 31 dicembre	
ATTIVITA'			
- Credito in c/c verso l'INPS	3.261	3.553	+ 292
- Residui attivi	3.511	4.285	+ 774
- Crediti verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	269	378	+ 109
Totale delle attività	7.041	8.216	1.175
PASSIVITA'			
- Residui passivi	7.041	8.216	+ 1.175
- Debiti bancari e finanziari	(...)	(...)	—
- Ratei passivi	—	—	—
Totale delle passività	7.041	8.216	+ 1.175

L'esame delle principali componenti dello stato patrimoniale evidenzia quanto segue.

Credito in conto corrente verso l'INPS - Ammonta a 3.553 mld. e rappresenta le disponibilità della Gestione depositate nel conto corrente intrattenuto con l'INPS derivante principalmente dalla giacenza al 31.12 degli incassi del mese di dicembre che l'Istituto è tenuto a versare alle Regioni entro il 25 gennaio dell'anno successivo.

Residui attivi - Pari a 4.285 mld., sono costituiti:

- da crediti contributivi verso le aziende (4.114 mld.) di cui nell'allegato n. 1 viene fornita un'analisi per procedura di accertamento;
- da crediti verso le Regioni per contributi dovuti per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani (50 mld.);

- da crediti per sanzioni civili e amministrative (121 mld.).

Crediti verso la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - Ammontano a 378 mld., riguardano i crediti per sgravi di contributi dovuti alla Gestione per i quali la Gestione degli interventi assistenziali rileva il credito verso lo Stato e, contestualmente, il debito verso la presente Gestione.

Residui passivi - Ammontano a 8.216 mld. e sono costituiti per 7.680 mld. dal debito verso le Regioni e Province autonome per contributi riscossi e non versati e accertati e non riscossi a fine esercizio e da debiti per contributi da rimborsare per 536 mld.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabio Trizzino